





ISTITUTO COMPRENSIVO "PARADISO"

VIA del Fante n. 18 – 98168 Messina (ME) – Tel. 090 357135 – C.M. MEIC8AE00T- C.F. 97110530835 Email: <u>MEIC8AE00T@istruzione.it</u> - Pec: <u>MEIC8AE00T@pec.istruzione.it</u>

Sito internet: http://www.icparadisomessina.it/

Regolamento di disciplina

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 04/11/2021 Il presente Regolamento entra in vigore il 19/11/2021

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Il presente Regolamento assume gli indirizzi promossi dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007) individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la irrogazione ed il relativo procedimento. Lo Statuto degli studenti della scuola secondaria (DPR 24/6/1998 n°249) costituisce parte integrante del presente documento al quale è allegato in copia.

Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica.

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 1 - I diritti degli studenti e delle studentesse

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 2 - I doveri

Gli studenti hanno il dovere di:

- rispettare l'orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni,
- assolvere gli impegni di studio,
- portare rispetto verso il capo d'istituto, tutto il personale della scuola e i compagni e gli eventuali ospiti,
- assumere comportamenti che non turbino l'ordine scolastico,
- rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti dei laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola,
- osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza.

Art. 3 - Principi e finalità

- 1. La responsabilità disciplinare è personale.
- 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
- 3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 4. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- 5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente. Ad esso è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto.

Art. 4 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

- 1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all'art. 2 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).
- Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente Regolamento di cui è parte integrante.
- 2. Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
- 3. I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono:
 - richiamo verbale privato o in classe,
 - ammonizione scritta sul registro di classe,
 - allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni,

- allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni,
- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico,
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- 4. Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal Dirigente scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
- 5. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.
- 6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.
- 7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
- 8. La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 9. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- 10. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica. Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca, di riordino dei materiali e pulizia dei locali ecc.) o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto.
- 11. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.
- 12. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.

- 13. Per comportamenti non previsti all'art.2 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.
- 14. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 5 - Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni lievi:

- 1. il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul registro;
- 2. il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.

In questo caso non viene data comunicazione preventiva¹ di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:

- il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non si tratta di docente della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione al Dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
- il Dirigente scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
- 3. Il Dirigente scolastico, nel termine di venti giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti dei genitori), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. I genitori hanno facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
- 5. Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
- 6. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica

¹ Prevale in questo caso l'esigenza di celerità del procedimento che consente ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

- fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.
- 7. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
 - a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola.
 - b. identifica il docente di contatto didattico.

Art. 6 – Sanzioni disciplinari

	Comportamento sanzionabile	Sanzione	Organo competente
c.1	Assenze individuali, collettive o reiterate entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non adeguatamente motivate Assenze non giustificate		Dirigente
c.2	5	classe Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione.	
c.3	L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa	Richiamo verbale, privato o in classe	
c.4	L'alunno risulta sprovvisto del materiale didattico necessario	Richiamo riportato sul registro di	Dirigente scolastico
c.5	L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia	classe Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione.	
c.6	L'alunno usa il cellulare a scuola (senza previo assenso del docente di classe)	Richiamo verbale, privato o in classe. Richiamo riportato sul registro di classe	Dirigente
		Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione	
c.7	L'alunno usa il cellulare per la realizzazione di foto/filmati all'interno della scuola	Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione	Docente Dirigente
		Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Scolastico Consiglio di classe

	L'alunno invia e divulga, attraverso	Sospensione dalle lezioni da 5 a	Consiglio di classe
c.8	cellulari o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, senza il consenso delle persone interessate	15 giorni	z emergine di cidebe.
c.9 c.10	L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche. L'alunno utilizzo un linguaggio volgare.	classe Richiamo riportato sul registro di classe	Dirigente scolastico
		Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione Sospensione dalle lezioni	
c.11	L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni	_	Consiglio di classe
c.12	L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/o persone	a 15 giorni allontanamento dalla comunità	Consiglio di Istituto
c.13	L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana	a 15 giorni allontanamento dalla comunità	Consiglio di Istituto

c.14	L'alunno attua violenza fisica o psicologica nei confronti dei compagni	Convocazione dei genitori. Sospensione dalle attività didattiche da 1 a 15 gg. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 15 giorni o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.	Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto
c.15	L'alunno litiga online in modo violento e volgare usando linguaggi offensivi; L'alunno effettua cyberstalking; L'alunno pubblica all'interno delle comunità virtuali foto, video e commenti calunniosi e denigratori; L'alunno pubblica confidenze private su social; L'alunno si insinua sull'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi.	1	Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto
c.16	L'alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria persona.	-	Consiglio di classe
c.17	L'alunno mette in pericolo l'incolumità delle persone	a 15 giorni allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 15 giorni o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.	Consiglio di Istituto Dirigente
c.18	L'alunno usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezzature, insudiciandolo o danneggiandolo.		

		I	
c.19	L'alunno provoca danneggiamento doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc.	=	Dirigente scolastico Consiglio di classe
c.20	L'alunno fuma a scuola	Comunicazione scritta alla famiglia	Docente Dirigente scolastico
c.21	L'alunno si appropria di oggetti o denaro altrui	Restituzione del materiale Comunicazione scritta alla famiglia Sospensione dalle lezioni da 1 a 10 giorni	Dirigente scolastico Consiglio di classe
c.22	L'alunno falsifica la firma dei genitori	Nota sul registro e comunicazione scritta ai genitori. Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni	
c.23	Fatti che si configurano come reato	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio d'Istituto

Art. 7 — Sanzioni disciplinari da irrogare per comportamenti sanzionabili attuati durante la Didattica a Distanza e/o durante la Didattica Digitale Integrata

	Comportamento sanzionabile	Sanzione	Organo
			competente
c.1	Accedere al meeting in ritardo, non rispettando l'orario settimanale delle video-lezioni		Docente Dirigente Scolastico

		Comunicazione scritta ai	
		genitori.	
c.2	Non custodire adeguatamente la password	Ammonizione verbale.	Docente
		Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori.	Dirigente Scolastico
c.3	Divulgare il link del collegamento e condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto	Annotazione sul registro di classe.	Docente Dirigente
		Convocazione dei genitori. Sospensione dalle attività didattiche da 1 a 5 gg.	scolastico Consiglio di classe
c.4	Collegarsi alla piattaforma didattica con un account diverso da quello istituzionale	Annotazione sul registro di classe.	Docente Dirigente
		Convocazione dei genitori.	scolastico
c.5	Partecipare al meeting, in un ambiente non idoneo all'apprendimento, con la	Annotazione sul registro di classe.	Docente
	videocamera disattivata o che non inquadri l'alunno/a in primo piano	Convocazione dei genitori.	Dirigente scolastico
c.6	Indossare un abbigliamento non consono e/o adottare atteggiamenti inadeguati	Annotazione sul registro di classe.	Docente
	(mangiare, sdraiarsi, allontanarsi senza permesso ecc.)	Convocazione dei genitori.	Dirigente scolastico
c.7	Utilizzare il cellulare durante le lezioni per motivi che esulano dalle attività didattiche	Annotazione sul registro di classe.	Docente
	e/o collegarsi ad altre applicazioni durante le lezioni	Convocazione dei genitori.	Dirigente scolastico
		Sospensione da 1 a 5gg.	Consiglio di classe
c.8	Registrare senza autorizzazione e/o divulgare la lezione "live" al di fuori del	Convocazione dei genitori.	Dirigente scolastico
	gruppo-classe	Sospensione da 1 a 5gg.	Consiglio di classe
c.9	Non rispettare le indicazioni fornite dal	Ammonizione verbale.	Docente
	docente	Annotazione sul registro di classe.	
c.10	Consegnare i compiti in ritardo e /o incompleti	Ammonizione verbale.	Docente
		İ	ı

		Annotazione sul registro di classe.	
c.11	Utilizzare comportamenti o linguaggi offensivi o osceni durante lo svolgimento delle lezioni	Convocazione dei genitori. Sospensione da 1 a 10 gg.	Dirigente scolastico Consiglio di classe
c.12	Litigare online in modo violento e volgare usando linguaggi offensivi; Effettuare cyberstalking; Pubblicare all'interno delle comunità virtuali di foto, di video e di commenti calunniosi e denigratori; Pubblicare confidenze private su social; Insinuarsi sull'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi.	Convocazione dei genitori. Sospensione da 1 a 15 gg.	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe

Art. 8 – Sanzioni disciplinari (Bullismo e Cyberbullismo)

I comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari. Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4 comma 2).

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;
- Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- Sospensione con allontanamento dalle lezioni.

Comportamento sanzionabile	Sanzione	Organo
		competente

c.1	Violazione della Privacy: L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy	Sospensione da 1 a fino a 10 giorni	Consiglio di classe + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori
c.2	Violazione della Privacy: L'alunno effettua riprese audio, foto o video e diffonde a terzi, in modo non autorizzato, in violazione delle norme sulla privacy	Sospensione da 1 a fino a 15 giorni	Consiglio di classe + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori
c.3	Minacce, insulti, Impersonificazione: Esclusione, Denigrazione Pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori).	Sospensione da 1 a 10 giorni Sospensione da 10 a 15 giorni. Se reato: procedura perseguibile d'ufficio	Consiglio di classe + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori
c.4	Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network: Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.	Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 giorni. Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 giorni. Se reato: procedura perseguibile d'ufficio	Consiglio di classe + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori
c.5	Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo (percosse, lesioni, danneggiamento, furto - anche di identità -, atti persecutori, molestie o disturbo alle persone) Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini e commenti a sfondo sessuale. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017 (pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via	Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 10 a 15 giorni. Se reato: procedura perseguibile d'ufficio	Consiglio di classe + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori

telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi	
ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello	
di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto	
un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in	
ridicolo).	

Art. 9 - Impugnazioni

- 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 7. La richiesta va presentato al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.
- 2. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente scolastico per la comunicazione all'interessato.
- 3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento previo parere di un Organo di garanzia regionale.

Art. 10 - Organi di garanzia

Esistono un Organo di garanzia interno all'Istituto e un Organo di garanzia regionale.

- 1. L'Organo di Garanzia interno all' Istituto è formato da:
 - due docenti dell'Istituto designati dal Consiglio di Istituto
 - due rappresentanti dei genitori eletti dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente sanzionato) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.
- 3. L'Organo di Garanzia rimane in carica per tre anni scolastici.
- 4. L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.
- 5. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.
- 6. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.
- 7. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.
- 8. Di tutte le riunioni dell'Organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.
- 9. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Organo di garanzia regionale

- 1. L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
- 2. L'Organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

Art. 11 - Procedimento per i ricorsi

- 1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto deciderà, con provvedimento motivato, nel termine di dieci giorni dalla proposizione del reclamo. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
- 2. Il provvedimento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

Art. 12 - Disposizioni finali

- 1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web. Di esso viene consegnata copia a chiunque ne farà richiesta.
- 2. Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.
- 3. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene pubblicata all'albo della scuola e nel sito web.
- 4. Il presente Regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità possono essere modificati entro il 31 dicembre, sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali, dal Dirigente scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 04/11/2021

Il presente Regolamento entra in vigore il 19/11/2021